

**Provvedimento n. 152 DEL 26 NOVEMBRE 2024**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**Relazione**

**1. Il quadro normativo e principi ispiratori**

Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 “Contratti assicurativi”, che ha sostituito l’omonimo principio IFRS 4. L’IFRS 17 rappresenta lo *standard* più importante per le imprese di assicurazione atteso che disciplina le regole contabili dei contratti assicurativi, ossia della loro operatività *core*.

Con il Provvedimento n. 121 del 7 giugno 2022 sono stati aggiornati il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 (di seguito, Regolamento n. 7/2007) e i relativi allegati, al fine, soprattutto, di recepire le novità introdotte dall’IFRS 17 in materia di presentazione (*presentation*) e informativa (*disclosure*) delle poste contabili relative ai contratti assicurativi.

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento n. 7/2007, le modifiche apportate agli schemi del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) sono state definite in modo da favorire la trasparenza informativa e garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore.

Inoltre, come precisato nelle risposte alla consultazione inerenti alle suddette modifiche, al fine di migliorare la qualità dei bilanci assicurativi IAS/IFRS nazionali e rafforzare la trasparenza informativa l’IVASS si è riservata di apportare gradualmente modifiche e/o aggiustamenti al Regolamento n. 7/2007, anche alla luce delle informazioni fornite in bilancio dalle compagnie europee.

**2. Caratteristiche generali dell’intervento normativo**

L’intervento normativo discende dall’esame dei bilanci riferiti all’esercizio 2023 e prevede l’adeguamento di un’informativa già presente e l’inserimento di tre nuove tabelle nello schema di nota integrativa.

Dall'analisi dei bilanci è, in particolare, emerso che:

- a) con riferimento alle tabelle “Cessioni in riassicurazione – Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico” e “Contratti assicurativi emessi – Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico” la scelta dell'Istituto di individuare un numero minimo di fasce temporali (tre) e delle percentuali di rappresentatività di ciascuna fascia non permette, contrariamente alle attese, di conseguire l'obiettivo di comparabilità dei dati. Pertanto, viene introdotta una tabella contenente specifici scaglioni temporali, definiti tenendo anche conto del tipo d'informativa fornita da alcune maggiori imprese di assicurazione europee;
- b) per favorire la comparabilità dei dati in merito al rischio di liquidità è opportuno inserire informazioni di natura quantitativa standardizzate. Pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'IFRS 17 e dall'IFRS 7 e alla luce dell'informativa fornita da alcune maggiori imprese di assicurazione europee vengono introdotte tre tabelle contenenti, rispettivamente: 1) la distribuzione per scaglioni temporali dei flussi finanziari netti dei contratti di assicurazione emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività; 2) l'importo pagabile a richiesta e il valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività che prevedono clausole di riscatto; 3) la distribuzione temporale per vita residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie.

Con l'occasione, a seguito delle prime esperienze applicative vengono riportati nelle istruzioni per la compilazione chiarimenti già forniti, in via informale, all'industria ed effettuati allineamenti terminologici formali (cfr. Allegati 1 e 2 al Regolamento n. 7/2007).

Infine, si precisa che nella redazione dei bilanci le imprese di assicurazione tengono conto delle osservazioni e delle raccomandazioni formulate dall'ESMA nel rapporto “*From “black box” to “open book”?*” sulle evidenze riscontrate dalla prima applicazione dell'IFRS 17, pubblicato il 25 ottobre 2024<sup>1</sup>.

### **3. Struttura del Provvedimento**

Il Provvedimento si compone di 5 articoli.

**Gli articoli 1, 2 e 3** precisano, rispettivamente, che sono apportate modifiche agli articoli 13 e 28, all'allegato 1 “Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS” e all'allegato 2 “Schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS” del Regolamento 7/2007.

---

<sup>1</sup> <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-report-first-application-ifs-17-insurance-contracts>.

**Gli articoli 4 e 5** disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione e l'entrata in vigore della modifica normativa.

#### **4. Verifica e analisi d'impatto della regolamentazione (c.d. VIR e AIR)**

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54, del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità<sup>2</sup> a cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, è stata eseguita una verifica e analisi dell'impatto della regolamentazione che ha tenuto conto anche dei benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio<sup>3</sup>.

Nel presente documento, si rappresentano i risultati di tali analisi comprendenti le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e ai commenti ricevuti.

##### **4.1. Scenario di riferimento**

Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 "Contratti assicurativi", che ha sostituito l'omonimo principio IFRS 4. L'IFRS 17 rappresenta lo *standard* più importante per le imprese di assicurazione atteso che disciplina le regole contabili dei contratti assicurativi, ossia della loro operatività *core*.

Con il Provvedimento n. 121 del 7 giugno 2022 sono stati aggiornati il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e i relativi allegati, al fine, soprattutto, di recepire le novità introdotte dall'IFRS 17 in materia di presentazione (*presentation*) e informativa (*disclosure*) delle poste contabili relative ai contratti assicurativi.

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento n. 7/2007, le modifiche apportate agli schemi del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e

---

<sup>2</sup> Inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

<sup>3</sup> Il paragrafo 9 "Scopo del bilancio" dello IAS 1 "Presentazione del bilancio" (di seguito, IAS 1) "recita così: "Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un'entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un'entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate...".

Inoltre, il paragrafo 7 "Definizioni" dello IAS 1 con riferimento alla rilevanza di un'informazione recita, fra l'altro, che: "Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi".

Nota Integrativa) sono state definite in modo da favorire la trasparenza informativa e garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore.

Come precisato nelle risposte alla consultazione riguardanti le suddette modifiche, l'IVASS al fine di migliorare la qualità dei bilanci assicurativi IAS/IFRS nazionali e rafforzare la trasparenza informativa si è riservata di apportare gradualmente modifiche e/o aggiustamenti al Regolamento n. 7/2007, anche alla luce delle informazioni fornite in bilancio dalle compagnie europee.

#### **4.2. Potenziali destinatari**

L'intervento normativo è destinato, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del Regolamento n. 7/2007, alle:

- a) imprese di cui all'articolo 88 comma 1 del Codice, ossia le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica che redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del Titolo VIII del Codice;
- b) imprese di cui all'articolo 95 comma 2 del Codice, ossia le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite;
- c) imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 95 comma 2-bis del Codice, ossia le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
- d) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario;

che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

#### **4.3. Obiettivi**

Con le modifiche oggetto del presente Provvedimento si persegue l'obiettivo di migliorare la trasparenza informativa e incrementare il livello di comparabilità dei dati del bilancio, a beneficio degli utilizzatori.

Inoltre, in relazione a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 31, è consentito non fornire le informazioni contemplate dal presente Provvedimento se siano non rilevanti per un'impresa, salvo precisarlo in calce alle relative tabelle. Questa previsione consente di

tenere conto del principio di proporzionalità, di ridurre i costi per i redattori del bilancio e di aumentare i benefici in termini di intellegibilità per gli utilizzatori del bilancio.

#### **4.4. Verifica d’impatto Regolamentare**

L’intervento normativo discende dall’esame dei bilanci riferiti all’esercizio 2023 e prevede l’adeguamento di un’informativa già presente e l’inserimento di tre nuove tabelle nello schema di nota integrativa.

Dall’analisi dei bilanci è, in particolare, emerso che:

- a) con riferimento alle tabelle “Cessioni in riassicurazione – Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico” e “Contratti assicurativi emessi – Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico” la scelta dell’Istituto di individuare un numero minimo di fasce temporali (tre) e delle percentuali di rappresentatività di ciascuna fascia non permette, contrariamente alle attese, di conseguire l’obiettivo di comparabilità dei dati. Pertanto, gli esiti delle valutazioni condotte hanno portato a confermare l’opportunità di operare una modifica regolamentare e quindi viene introdotta una tabella contenente specifiche fasce temporali;
- b) per favorire la comparabilità dei dati in merito al rischio di liquidità, alla luce degli esiti delle valutazioni condotte l’IVASS ha deciso di modificare il regolamento. In particolare, in ossequio a quanto previsto dall’IFRS 17<sup>4</sup> e dall’IFRS 7<sup>5</sup> sono introdotte tre tabelle contenenti informazioni di natura quantitativa standardizzate.

Le valutazioni condotte e le possibili modifiche regolamentari sono state illustrate a Istituzioni e Associazioni nel corso di un incontro su tematiche di bilancio.

#### **4.5. Elaborazione delle opzioni (soluzioni regolamentari percorribili)**

Nell’ambito del processo della VIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nel disegno delle tabelle sopra indicate, che si aggiungono all’opzione zero.

##### **A) Margine sui servizi contrattuali: individuazione delle fasce temporali**

Con riferimento all’informativa sul margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di registrazione in conto economico hanno formato nuovamente oggetto di esame le due opzioni considerate nel processo VIR/AIR connesso con il Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022:

<sup>4</sup> Cfr. IFRS 17, paragrafi 125, lettera a) e 132, lettere b) e c).

<sup>5</sup> Cfr. IFRS 7, paragrafi 34, lettera a), 39, lettere a) e b), B11, B11C, B11D, B11E, B11F.

- a) indicazione di specifiche fasce temporali<sup>6</sup>;
- b) indicazione di un numero minimo di fasce temporali (tre) e delle percentuali di rappresentatività – rispetto al margine sui servizi contrattuali complessivo – di ciascuna fascia. In particolare, gli importi indicati nella prima e nella seconda fascia sono, rispettivamente, non superiori al 40% e al 30% dell'importo complessivo del margine sui servizi contrattuali oggetto di segnalazione. Nella prima fascia può essere segnalato un importo corrispondente a una percentuale maggiore del 40%, se l'ampiezza della fascia non è superiore a 3 anni.

### **B.1) Distribuzione per scaglioni temporali dei flussi finanziari netti dei contratti di assicurazione emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività: individuazione delle voci segnaletiche**

Relativamente alla distribuzione per scaglioni temporali dei flussi finanziari netti dei contratti di assicurazione emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività - atteso che l'IFRS 17, paragrafo 132, lettera b) stabilisce le fasce temporali - le due opzioni considerate riguardano le voci segnaletiche da utilizzare:

- a) distinzione tra contratti assicurativi emessi e cessioni in riassicurazione e tra Segmento Vita e Segmento Danni;
- b) rispetto al punto a), per il Segmento Vita dettaglio anche tra “contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta”, “contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale”<sup>7</sup> e “contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta”.

L'IFRS 17, paragrafo 132, lettera b) prevede, inoltre, che possano essere segnalati i flussi finanziari futuri netti attesi non attualizzati o attualizzati. Alla luce dei commenti ricevuti nella pubblica consultazione si conferma questa possibilità, fermo restando che, per l'Istituto, i flussi non attualizzati rappresentano meglio l'esposizione al rischio di liquidità.

### **B.2) Contratti di assicurazione emessi e cessioni in riassicurazione che costituiscono passività con clausole di riscatto: importi pagabili a richiesta e valore di bilancio**

Per quanto riguarda l'informazione sugli importi pagabili a richiesta e sul valore di bilancio dei contratti assicurativi che prevedono clausole di riscatto sono considerate le seguenti due opzioni:

- a) distinzione tra contratti di assicurazione emessi e cessioni in riassicurazione;

---

<sup>6</sup> L'IFRS 17, paragrafo 109 non specifica l'articolazione delle fasce temporali.

<sup>7</sup> I contratti d'investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale possono essere ricondotti dall'impresa tra i contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta. In tal caso, in calce alla tabella l'impresa rende nota l'impostazione prescelta.



- b) distinzione tra “contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta”, “contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale”<sup>8</sup>, “contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta” e cessioni in riassicurazione.

### **B.3) Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie: individuazione degli scaglioni temporali e delle voci segnaletiche**

Per quanto concerne la distribuzione temporale per vita residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie sono considerate le seguenti quattro opzioni:

- a) utilizzo dei medesimi scaglioni temporali dei contratti assicurativi, distinzione tra attività per cassa connesse con contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta e altre attività per cassa, ripartizione per le principali voci di dettaglio dei portafogli contabili delle attività e passività finanziarie;
- b) utilizzo dei medesimi scaglioni temporali dei contratti assicurativi e ripartizione per le principali voci di dettaglio dei portafogli contabili delle attività e passività finanziarie;
- c) utilizzo di più scaglioni temporali per il primo anno di vita residua (e.g. “Fino a 1 mese”; “Da oltre 1 mese fino a 3 mesi”; “Da oltre 3 mesi fino a 1 anno”)<sup>9</sup>, anziché per i primi 5 anni, distinzione tra attività per cassa connesse con contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta e altre attività per cassa, ripartizione per le principali voci di dettaglio dei portafogli contabili delle attività e passività finanziarie;
- d) utilizzo di più scaglioni temporali per il primo anno di vita residua (e.g. “Fino a 1 mese”; “Da oltre 1 mese fino a 3 mesi”; “Da oltre 3 mesi fino a 1 anno”), anziché per i primi 5 anni e ripartizione per le principali voci di dettaglio dei portafogli contabili delle attività e passività finanziarie.

#### **4.5.1. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell’opzione preferita**

Sono di seguito illustrate le valutazioni condotte sulle opzioni esaminate.

#### **A) Margine sui servizi contrattuali: individuazione delle fasce temporali**

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

<sup>8</sup> I contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale possono essere ricondotti dall’impresa tra i contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta. In tal caso, in calce alla tabella l’impresa rende nota l’impostazione prescelta.

<sup>9</sup> Cfr. IFRS 7, paragrafo B11.



<p>a) Identificare specifiche fasce temporali.</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comparabilità dei dati;</li><li>- evidenza di una prima stima su quando il margine sui servizi contrattuali è atteso di essere riconosciuto in conto economico riferita a un periodo temporale non troppo distante dall'esercizio di riferimento del bilancio;</li><li>- evidenza della capacità delle imprese di generare reddito tecnico nel breve, nel medio e lungo periodo, attraverso il <i>business</i> già acquisito ("<i>in-force</i>").</li></ul>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il rischio di non cogliere bene le specificità del <i>business</i> di ciascuna impresa e quindi problemi di scarsa rappresentatività del dato segnalato;</li><li>- un'esposizione al rischio di volatilità del margine sui servizi contrattuali.</li></ul>
<p>b) Indicazione di un numero minimo di fasce temporali (tre) e delle percentuali di rappresentatività – rispetto al margine sui servizi contrattuali complessivo – di ciascuna fascia. In particolare, gli importi indicati nella prima e nella seconda fascia sono, rispettivamente, non superiori al 40% e al 30% dell'importo complessivo del margine sui servizi contrattuali oggetto di segnalazione. Nella prima fascia può essere segnalato un importo corrispondente a una percentuale maggiore del 40% se l'ampiezza della fascia non è superiore a 3 anni.</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rispetto delle specificità del <i>business</i> di ciascuna impresa e quindi rappresentatività del dato segnalato;</li><li>- riduzione del rischio di volatilità del margine sui servizi contrattuali.</li></ul>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la non comparabilità dei dati;</li><li>- possibile evidenza di una prima stima su quando il margine sui servizi contrattuali è atteso di essere riconosciuto in conto economico riferita a un periodo temporale ampio rispetto alla data di riferimento del bilancio.</li></ul>

**L'opzione prescelta è quella sub a)** in quanto dall'analisi dei bilanci 2023 è emerso che l'opzione sub b), contrariamente alle attese, non favorisce la comparabilità dei dati segnalati dalle diverse imprese. A corredo della tabella, le imprese possono fornire chiarimenti utili a spiegare l'eventuale volatilità del margine sui servizi contrattuali.

Inoltre, avuto anche presente il tipo di distribuzione temporale fornito da alcune maggiori imprese di assicurazione europee, sono previsti i seguenti scaglioni: "Fino a 1 anno"; "Da oltre 1 anno fino a 2 anni"; "Da oltre 2 anni fino a 3 anni" "Da oltre 3 anni fino a



4 anni”; “Da oltre 4 anni fino a 5 anni”; “Da oltre 5 anni fino a 10 anni”; “Da oltre 10 anni fino a 20 anni”; “Oltre 20 anni”.

Alla luce dei commenti ricevuti nella pubblica consultazione si dà la possibilità alle imprese di utilizzare un’unica fascia “Oltre 10 anni”, qualora la stima della tempistica di realizzazione del margine sui servizi contrattuali su tempi futuri superiori a 10 anni sia caratterizzata da una significativa complessità e onerosità di elaborazione, oltre che da un contenuto informativo non significativo.

**B.1) Distribuzione per scaglioni temporali dei flussi finanziari di adempimento dei contratti assicurativi emessi e delle cessioni in riassicurazione che costituiscono passività: individuazione delle voci segnaletiche**

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
a) Distinzione tra contratti assicurativi emessi e cessioni in riassicurazione e tra Segmento Vita e Segmento Danni.	Questa opzione comporterebbe:  - comparabilità dei dati.	Questa opzione comporterebbe:  - per il Segmento Vita una corrispondenza solo a livello di segmento con le altre informazioni di dettaglio fornite con riferimento ai contratti assicurativi emessi;  - per il Segmento Danni una corrispondenza solo a livello di segmento con le altre informazioni di dettaglio fornite con riferimento ai contratti assicurativi emessi <sup>10</sup> .
b) Rispetto al punto a), per il Segmento Vita il dettaglio anche tra “contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta”, “contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale” e “contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta”.	Questa opzione comporterebbe:  - comparabilità dei dati;  - per il Segmento Vita una piena corrispondenza anche con il dettaglio per basi di aggregazione previsto con riferimento ai contratti assicurativi	Questa opzione comporterebbe:  - per il Segmento Danni una corrispondenza solo a livello di segmento con le altre informazioni di dettaglio fornite con riferimento ai contratti assicurativi emessi.

<sup>10</sup> Si osserva, tuttavia, che tale informativa non si applica ai contratti valutati con il “Metodo dell’Allocazione dei Premi” (cfr. IFRS 17, paragrafo 132, lettera b), approccio che le imprese utilizzano, di regola, per la quasi totalità dei contratti assicurativi del segmento danni.



	emessi.	
--	---------	--

**L'opzione prescelta è quella sub b)** in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente un maggiore allineamento con le altre informazioni di dettaglio previste in nota integrativa con riferimento ai contratti assicurativi emessi del Segmento Vita.

**B.2) Contratti assicurativi emessi e cessioni in riassicurazione che costituiscono passività con clausole di riscatto: importi pagabili a richiesta e valore di bilancio**

<b>Opzioni percorribili</b>	<b>Principali vantaggi</b>	<b>Principali svantaggi</b>
a) Distinzione tra importi pagabili a richiesta e valore di bilancio e tra contratti assicurativi emessi e cessioni in riassicurazione.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"><li>- comparabilità dei dati;</li><li>- parziale disallineamento con il dettaglio informativo previsto per la tabella di cui al punto B1.</li></ul>	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"><li>- mancata evidenza dello scaglione temporale in cui è atteso che avvenga il riscatto.</li></ul>
b) Distinzione tra importi pagabili a richiesta e valore di bilancio e tra "contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta", "contratti d'investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionale", "contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta" e cessioni in riassicurazione.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"><li>- comparabilità dei dati;</li><li>- allineamento con il dettaglio informativo previsto per la tabella di cui al punto B1.</li></ul>	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"><li>- mancata evidenza dello scaglione temporale in cui è atteso che avvenga il riscatto.</li></ul>

L'opzione prescelta è quella **sub b)** in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente un maggiore allineamento con l'informativa di cui al punto B.1.

**B.3) Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie: individuazione degli scaglioni temporali e delle voci segnaletiche**

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
a) Utilizzo dei medesimi scaglioni temporali dei contratti assicurativi (cfr. punto B.1), distinzione tra attività per cassa connesse con contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta e altre attività per cassa, ripartizione per le principali voci di dettaglio dei portafogli contabili delle attività e passività finanziarie.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- comparabilità dei dati;</li> <li>- evidenza delle attività per cassa impegnate a fronte di contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta;</li> <li>- allineamento con gli scaglioni temporali dei contratti assicurativi (cfr. punto B.1) e con altre informative di nota integrativa.</li> </ul>	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa disaggregazione temporale del rischio di liquidità nel breve periodo.</li> </ul>
b) Utilizzo dei medesimi scaglioni temporali dei contratti assicurativi (cfr. punto B.1) e ripartizione per le principali voci di dettaglio dei portafogli contabili delle attività e passività finanziarie.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- comparabilità dei dati;</li> <li>- allineamento con gli scaglioni temporali dei contratti assicurativi (cfr. punto B.1) e con altre informative di nota integrativa.</li> </ul>	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa disaggregazione temporale del rischio di liquidità nel breve periodo;</li> <li>- mancata evidenza delle attività per cassa impegnate a fronte di contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta.</li> </ul>



<p>c) Utilizzo di più scaglioni temporali per il primo anno di vita residua (e.g. "Fino a 1 mese"; "Da oltre 1 mese fino a 3 mesi"; "Da oltre 3 mesi fino a 1 anno"), anziché per i primi 5 anni, distinzione tra attività per cassa connesse con contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta e altre attività per cassa, ripartizione per le principali voci di dettaglio dei portafogli contabili delle attività e passività finanziarie.</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comparabilità dei dati;</li><li>- evidenza delle attività per cassa impegnate a fronte di contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta;</li><li>- allineamento con altre informative di nota integrativa;</li><li>- disaggregazione temporale del rischio di liquidità nel breve periodo.</li></ul>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- disallineamento con gli scaglioni temporali dei contratti assicurativi (cfr. punto B.1).</li></ul>
<p>d) Utilizzo di più scaglioni temporali per il primo anno di vita residua (e.g. "Fino a 1 mese"; "Da oltre 1 mese fino a 3 mesi"; "Da oltre 3 mesi fino a 1 anno"), anziché per i primi 5 anni e ripartizione per le principali voci di dettaglio dei portafogli contabili delle attività e passività finanziarie.</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comparabilità dei dati;</li><li>- allineamento con altre informative di nota integrativa;</li><li>- disaggregazione temporale del rischio di liquidità nel breve periodo.</li></ul>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- disallineamento con gli scaglioni temporali dei contratti assicurativi (cfr. punto B.1);</li><li>- mancata evidenza delle attività per cassa impegnate a fronte di contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta.</li></ul>

**L'opzione prescelta è quella sub a)** in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa. Tale opzione, inoltre, consente di dare evidenza separata alle attività che hanno una disponibilità di impiego limitata perché a garanzia di specifiche polizze. Infine, alla luce anche dell'informativa fornita da alcune maggiori imprese di assicurazione europee, si ritiene che l'utilizzo di un maggior numero di scaglioni temporali per i primi 5 anni di vita residua sia più adeguato per rappresentare l'operatività delle imprese di assicurazione.